Pubblicato il 18/06/2021

N. 00341/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2020, proposto da

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Comune di Canistro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Lancia, Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tullio Buzzelli in L'Aquila, via San Basilio N 3;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. DPC025/173 del 3 luglio 2020, recante approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Santa Croce srl ed esclusione della San Benedetto spa, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 65 punti;
- della nota di comunicazione prot. 0207004/20 in data 8 luglio 2020;
- per quanto di ragione, delle risultanze e dei verbali delle operazioni commissariali del 7.5.2020, del 3.6.2020 e del 4.6.2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresa la stipula del contratto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Santa Croce S.r.l. e di Comune di Canistro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.§- Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A., premettendo di essere mossa dall’interesse alla caducazione della procedura di affidamento al fine di poter partecipare ad una nuova procedura, insorge avverso la determinazione dirigenziale n. DPC025/173 del 3 luglio 2020, con cui l’amministrazione regionale resistente ha approvato la proposta di

aggiudicazione a favore della controinteressata SANTA CROCE S.R.L. ed ha altresì disposto l'esclusione della medesima ricorrente dalla procedura di gara per non aver raggiunto il punteggio minimo di 65 punti, deducendo plurime doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite l'Amministrazione intimata e la controinteressata per resistere al ricorso instando, in punto di rito, per la sua inammissibilità ed improcedibilità e chiedendone nel merito, comunque, la reiezione in quanto infondato.

Con ordinanza collegiale n. 147 del 25 marzo 2021 questo Tribunale, rilevato che con la censura di cui al terzo motivo di gravame la Regione avrebbe dato corso alla proposta di aggiudicazione pur in presenza di specifica segnalazione, proveniente dal Comune di Canistro, di presunti inadempimenti fiscali e contributivi della Santa Croce s.r.l., ha ravvisato l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante intervento *jussu iudicis* ai sensi dell'art. 28, comma 3, del c.p.a. nei confronti del Comune di Canistro, ordinando alla parte ricorrente di notificare il gravame introduttivo, corredato dagli estremi di detta ordinanza, al Comune di Canistro.

Con memoria depositata in data 2 aprile 2021 la controinteressata SANTA CROCE S.r.l. richiedeva ai sensi dell'art. 177, comma 2 c.p.c. la revoca dell'ordinanza collegiale in data 25 marzo 2021, n. 147/2021.

Con memoria depositata in data 11 aprile 2021, si costituiva il Comune di Canistro producendo in via istruttoria una serie di documenti.

Con ordinanza n. 222/2021 in data 22 aprile 2021 questo Tribunale respingeva la domanda di revoca della predetta ordinanza n. 147/2021.

All'udienza del 9 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, con il gravame in esame viene impugnata la

determina regionale con cui è stata disposta l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in favore della società controinteressata Santa Croce SRL per l'affidamento in concessione della sorgente di acqua minerale "S. Antonio Sponga" in Comune di Canistro e l'esclusione dalla procedura di gara della ricorrente Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. per non aver raggiunto la sua proposta progettuale il punteggio complessivo minimo di punti 65 previsto dal bando.

L'impugnativa viene affidata alla denuncia delle seguenti doglianze.

2.1.§- Con il primo ordine di censure si espongono vizi di violazione e falsa applicazione della *lex specialis*, errata attribuzione dei punteggi. Nell'assegnazione dei punteggi la Commissione avrebbe operato una riparametrazione per ciascun criterio/punteggio, nonostante tale operazione non sia stata prevista nel bando di gara. Ciò avrebbe consentito alla controinteressata di conseguire un punteggio totale di 90,15 anziché quello che le sarebbe spettato pari a 62,40 sulla base della sommatoria dei punteggi senza riparametrazioni.

2.2.§- Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della *lex specialis*, irragionevolezza, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.. Ove venisse ritenuta legittima la riparametrazione, la verifica sul rispetto del punteggio minimo avrebbe dovuto aver luogo con riferimento a punteggi non riparametrati al fine di garantire la qualità della proposta tecnica.

2.3.§- Con la terza ed ultima doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 97 Cost., nonché il difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà. La Regione avrebbe adottato il provvedimento oggetto di gravame pur in presenza di specifica segnalazione, proveniente dal Comune di Canistro, di presunti inadempimenti fiscali e contributivi della controinteressata ed in pendenza della procedura di verifica dei requisiti di regolarità fiscale.

3.1.§- In via del tutto preliminare, va chiarito che in ordine alla fattispecie per cui è causa trova applicazione il rito ordinario e non il rito appalti atteso che la procedura ha ad oggetto la concessione di un bene pubblico (acqua minerale) che esula dal

perimetro normativo inerente alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di cui al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed al relativo rito di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a.. Al riguardo, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale già espresso anche da questo Tribunale, deve affermarsi che "*per la concessione ai fini di sfruttamento economico di un bene demaniale, qual è la sorgente idrica, non trova applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016" stante "l'alterità e l'estraneità del procedimento di affidamento di una concessione mineraria alla specifica ed analitica disciplina degli appalti e delle concessione di servizi di cui al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n.50/2016*" (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2019, n. 1704; T.A.R. Abruzzo, sentenza 31 luglio 2018, n. 325/2018).

Trattandosi in un contratto attivo, escluso in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'affidamento avviene nel solo rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Ed infatti in armonia con la surrichiamata previsione di rango statale la Regione Abruzzo ha disciplinato il procedimento in questione in forza della L.R. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15 il cui art. 26 statuisce che la coltivazione della sorgente è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo "*esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge*.".

3.2.§- Ciò posto, sempre preliminarmente, va disattesa l'istanza di rinvio o di cancellazione dal ruolo del ricorso formulata dalla controinteressata al fine della proposizione di un preannunciato eventuale ed ipotetico ricorso incidentale, essendo prevalente l'interesse alla definizione immediata del giudizio in considerazione della palese fondatezza del gravame e della circostanza che il rigetto

di detta istanza non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della controinteressata potendo quest'ultima, all'esito della decisione del TAR Abruzzo, sez. di Pescara chiamato a pronunciarsi sul ricorso per l'accesso al Piano Industriale della ricorrente, proporre successivamente un autonomo ricorso a far data dal momento in cui la medesima controinteressata avrà la piena conoscenza del predetto Piano, secondo i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12.

3.3.§- Ulteriormente in via preliminare vanno disattese le eccezioni formulate con la memoria di replica depositata in data 19 maggio 2021 dalla controinteressata secondo cui la ricorrente dopo l'acquisizione agli atti del giudizio dei documenti depositati nelle date 15-18 aprile 2021, avrebbe dovuto notificare un ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a..

Il rilievo è palesemente infondato.

Invero, ai sensi dell'art. 43 c.p.a. mediante il ricorso per motivi aggiunti possono essere introdotte "*nuove ragioni*" a sostegno delle domande già proposte, e per tali vanno intesi "*nuovi motivi*" di ricorso, ovvero "*vizi ulteriori*" dell'atto già impugnato. Nella fattispecie, con la memoria contestata, la ricorrente non ha introdotto nuove doglianze rispetto a quelle già formulate con il ricorso introduttivo, ma si è limitata a meglio precisare e a formulare ulteriori considerazioni sui motivi di ricorso all'esito della documentazione acquisita.

Parimenti è da respingere l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. delle conclusioni rassegnate nella memoria del Comune di Canistro del 7 maggio 2021 in quanto tese all'annullamento dell'atto impugnato. Al riguardo non può che ribadirsi quanto già affermato da questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 147/2021 circa la rilevanza sostanziale della posizione del Comune di Canistro nell'odierno contenzioso derivante dal provvedimento di aggiudicazione tenuto conto dell'interesse dell'ente locale alla tutela e promozione del territorio, dell'ambiente e delle risorse ivi presenti e della titolarità in capo al medesimo di diritti impositivi nei confronti della società

aggiudicatrice. La suesposta conclusione si pone in stringente aderenza a quanto già statuito da questo Tribunale che, con sentenza n. 12/2016, ha avuto cura di rimarcare che "*Il Comune è ente rappresentativo degli interessi radicati sul proprio territorio; ...Va infine evidenziato che il Comune agisce anche a tutela della propria posizione ordinamentale, considerato che lamenta anche la sua estromissione dal procedimento*".

4.§- Tutto ciò sopra rilevato, sempre in via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l'esame delle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata.

La Santa Croce SRL deduce che l'impugnativa si appunterebbe avverso atti endoprocedimentali (la proposta di aggiudicazione ed i verbali della Commissione di gara) privi del carattere della lesività non essendosi l'aggiudicazione ancora perfezionata, stante anche inapplicabilità dell'art. 120 cod. proc. amm.vo alla procedura *de qua*, non rientrando l'atto impugnato (che non prevede alcuna esclusione) nel novero di quelli contemplati nel previgente comma 2 bis dell'art. 120 cod. proc. amm.vo.

In via gradata, deduce la tardività del gravame che avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell'art. 120 cod. proc. amm.vo nel termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione del verbale della commissione di gara di attribuzione dei punteggi sul profilo internet della Stazione Appaltante avvenuta in data 8 maggio 2020.

Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento.

5.1.§- Deve infatti evidenziarsi che sebbene la determinazione impugnata abbia ad oggetto l'approvazione della "*proposta di aggiudicazione*" in favore della odierna controinteressata per l'affidamento della concessione di Acque Minerali, il provvedimento di che trattasi non può essere assimilato ad un'ordinaria aggiudicazione provvisoria di una gara d'appalto - che, come tale, non è impugnabile ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis ultimo periodo (Cons. Stato, Sez.

V, 15 marzo 2019, n. 1704) - alla luce dell'estraneità, come innanzi rilevato, della procedura di affidamento delle concessioni di un bene minerario dalla gara di appalto.

Come è stato puntualmente osservato (*ibidem* Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2019, n. 1704) <*le regole fondamentali del procedimento sono state correttamente definite dalla D.G.R. n. 280 del 3 maggio 2016 che ha configurato il provvedimento di conclusione del procedimento non come "aggiudicazione" ma, in coerenza con il predetto quadro normativo, come "assegnazione provvisoria" della procedura. Infatti, al di là della nomenclatura utilizzata, la successiva assegnazione "definitiva" della concessione attiene propriamente alla fase integrativa dell'efficacia dell'atto, in quanto è l'accertamento dell'adempimento di un onere posto dalla lex specialis a pena di decadenza dell'affidamento provvisorio. In altre parole, il positivo conseguimento della valutazione di impatto ambientale positiva (da conseguire sulla base del progetto ambientale del suo piano) condiziona l'efficacia di un provvedimento, di per sé già esistente, valido e definitivo. In tali termini, l'affidamento "provvisorio" qui impugnato era dunque già idoneo ad attribuire una posizione differenziata al beneficiario ed una specifica aspettativa al suo titolare. Di conseguenza comportava per converso l'immediato interesse dei terzi ad impugnarla al fine di conseguire la sostituzione all'originaria affidataria provvisoria*>.

5.2.§- Di talché il gravame deve ritenersi ammissibile, essendo sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all'annullamento dell'intera procedura ed alla conseguente riedizione della medesima in quanto fondato sul presupposto che la controinteressata Santa Croce srl dovesse essere parimenti esclusa per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'avviso. Detto interesse strumentale alla riedizione della procedura trova fondamento nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, come sancito dalla Corte di Giustizia U.E, e, contrariamente a quanto asserito dalla controinteressata, appare degno di tutela, pur non avendo la ricorrente contestato la propria "*esclusione*"

dalla procedura. Ciò in quanto la determina impugnata dispone sì *"l'esclusione"* della ricorrente, ma non in ragione della sussistenza di un motivo di esclusione in senso tecnico, bensì per non avere la proposta progettuale di quest'ultima raggiunto il punteggio minimo di punti 65 per essere considerata valida ai sensi del punto 12.1 del bando.

5.3.§- Deve essere disattesa anche l'eccezione di irricevibilità per tardività del gravame in quanto, assodata l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina speciale posta dagli artt. 119 e 120 cp.a., ne consegue, quale ineludibile corollario, che il gravame soggiace alla disciplina generale e deve ritenersi tempestivo essendo stato proposto il 02/09/2020 nel rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, avvenuta il 7/07/2020, della determina impugnata.

Non ha pregio poi la tesi della controinteressata che vorrebbe far decorrere il termine di impugnazione dalla pubblicazione del verbale di assegnazione dei punteggi sul sito della Regione stante il carattere non immediatamente lesivo dello stesso in quanto destinato a confluire nella proposta di aggiudicazione e nella successiva approvazione.

6.§- Tutto ciò preliminarmente chiarito il ricorso è meritevole di apprezzamento ai sensi e nei termini in appresso specificati.

6.1.§- Deve anzitutto essere accolto il primo motivo di gravame.

In sostanziale analogia con i principi in materia (es. Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio ANAC con Delib. n. 1005 del 21 settembre 2016) deve ritenersi che la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. Tali conclusioni del resto trovavano un fondamento nelle conclusioni del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767) che si ponevano in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato

Sez. V, Sent., (ud. 25/01/2018) 23-03-2018, n. 1845) che ricollega questo assunto alla necessità di evitare che l'esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero addirittura “sconfinare nell'arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).

In definitiva, in una procedura ad evidenza pubblica, l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 749; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 agosto 2016, n. 689; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 25 giugno 2016, n. 528; da ultimo T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21 marzo 2017, n. 200, e T.A.R. Milano, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 49; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I Sent., 19/04/2017, n. 262).

Ebbene, applicate le suesposte considerazioni sulla specifica censura in esame, deve in conseguenza osservarsi che il bando di gara non contiene alcuna esplicita clausola di c.d. riparametrazione.

Illegittimamente dunque la Commissione, nell’assegnazione dei punteggi, ha proceduto ad una riparametrazione per ciascun criterio/punteggio, in aperta violazione della *lex specialis*.

Tale profilo appare rilevante anche sotto il profilo dell'eccesso di potere in quanto, ove la Commissione non avesse effettuato detta riparametrazione, la controinteressata avrebbe conseguito un punteggio di 62,40, inferiore alla soglia minima di punteggio (65) prevista per poter conseguire l'aggiudicazione.

Ne consegue la fondatezza della censura qui in esame e l'illegittimità dell'attribuzione dei punteggi come operata dalla commissione di gara.

6.2.§- L'accoglimento del primo motivo di gravame, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo lo scrutinio della seconda censura, dedotta in via gradata.

6.3.§- Anche il terzo motivo, con cui si lamenta che la Regione ha approvato la proposta di aggiudicazione pur in presenza di specifica segnalazione, proveniente dal Comune di Canistro, di presunti inadempimenti fiscali e contributivi, è fondato.

Sulla base della documentazione versata agli atti emerge, con meridiana evidenza, la carenza in capo alla controinteressata dei requisiti di partecipazione e la violazione del principio di continuità nel possesso di detti requisiti che, per giurisprudenza costante (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2776 del 30 aprile 2020), devono essere posseduti non solo all'atto di presentazione della domanda ma per tutta la procedura di gara ed anche dopo l'aggiudicazione, senza soluzione di continuità.

Ed infatti il certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 27.3.2020 attesta l'irregolarità fiscale della controinteressata. Detto certificato, che è successivo alla data presentazione della domanda di partecipazione avvenuta il 13 giugno 2019 ma precedente all'adozione del provvedimento impugnato del 3 luglio 2020, dimostra chiaramente la violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti.

Sussistono inoltre in capo alla Santa Croce S.r.l. debiti di natura fiscale nei confronti del Comune di Canistro in relazione ai quali la controinteressata è decaduta dai benefici di legge connessi alla procedura della cd. "rottamazione" perché non ha pagato la seconda rata.

Non può, inoltre, che destare perplessità la condotta intempestiva della Regione Abruzzo che, solo a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 147 in data 25 marzo 2021, ha presentato in data 6 aprile 2021, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla concessione, istanza all'Agenzia delle Entrate dell'Aquila al fine di ottenere il certificato di regolarità contabile ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016 s.m.i., sia con riferimento alle violazioni in merito al pagamento delle imposte, tasse e contributi definitivamente accertate, sia su quelle pendenti.

Non si comprende, poi, la scelta della Regione di non interpellare l'Agenzia delle Entrate di Roma, in cui la società ha la sua sede legale, il che avrebbe consentito di acquisire ulteriori elementi, forniti oggi dal Comune interveniente, atti a dimostrare la sussistenza di situazioni debitorie in capo alla controinteressata antecedenti alla partecipazione alla gara.

In definitiva, la documentazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta in giudizio per iniziativa del Comune di Canistro certifica in maniera inequivocabile l'irregolarità fiscale della società controinteressata, il che avrebbe dovuto indurre la Regione ad adottare il provvedimento di esclusione della medesima dalla procedura, in conformità all'approccio ermeneutico patrocinato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui deve essere disposta *"l'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in debito con il fisco o con gli istituti della previdenza pubblica"* (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2776 del 30 aprile 2020).

7.§- Sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo in favore della ricorrente e del Comune di Canistro e vanno poste esclusivamente a carico della Regione Abruzzo e della

controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla:

1. la determinazione dirigenziale n. DPC025/173 del 3 luglio 2020, recante approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della Santa Croce srl ed esclusione della San Benedetto spa, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 65 punti;

2. la nota di comunicazione prot. 0207004/20 dell'8 luglio 2020;

3. per quanto di ragione, le risultanze ed i verbali delle operazioni commissariali del 7.5.2020, del 3.6.2020 e del 4.6.2020.

4. Condanna la Regione Abruzzo e la SANTA CROCE S.R.L., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00 in favore della ricorrente e di euro 3.000,00 in favore del Comune di Canistro, oltre contributo unificato e accessori come per legge in favore di entrambi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Giardino	**Umberto Realfonzo**

IL SEGRETARIO